

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | | |
|-------------------|-----------------|---|------------------|---|
| Dott. FIORETTI | Francesco Maria | - | Presidente | - |
| Dott. CULTRERA | Maria Rosaria | - | Consigliere | - |
| Dott. DI VIRGILIO | Rosa Maria | - | rel. Consigliere | - |
| Dott. SCALDAFERRI | Andrea | - | Consigliere | - |
| Dott. MERCOLINO | Guido | - | Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso 17070/2005 proposto da:

M.T.V. S.R.L., già Copmes Sud srl (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso l'avvocato PERAZZOLI Maria Virginia, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DEL BASSO DE CARO UMBERTO, MONTALTO ANGELO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COMMISSARIO LIQUIDATORE M.T.V. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, COMMISSARIO GIUDIZIALE M.T.V. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO;

- intimati -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 27/04/2005, n. 627/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento depositato il 27/4/2005, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1/3/2005, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo L. Fall., ex art. 164, proposto da MTV srl avverso il provvedimento del GD del 17/12/2004, di autorizzazione alla vendita a trattativa privata (al comune di Scafati ed al Consorzio CON.IN. 2000) del complesso industriale con annessa area scoperta, ubicato in (OMISSIS), al CT fg. 14, n. 330, al prezzo di Euro 14.391.440,00, di cui Euro 8.300.000,00 in contanti e la restante parte con la rinuncia a tutti i crediti sia in privilegio che in chirografo, vantati dal Comune di Scafati nei confronti della procedura.

Il Tribunale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, rilevando in primis che la L. Fall., art. 26, richiamato dalla L. Fall., art. 164, può essere proposto solo avverso i provvedimenti emessi dal GD nell'esercizio dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge; che la L. Fall., art. 182, nel concordato con cessione dei beni ai creditori, non pone limiti al Tribunale, lasciando ampia discrezionalità allo stesso nella valutazione delle modalità più opportune nel caso concreto, tra cui l'attribuzione al GD di poteri di direzione e controllo in ordine alle operazioni affidate al liquidatore giudiziale, e così pure di determinazione di modalità più puntuali rispetto a quelle contenute nel provvedimento collegiale; il Tribunale può altresì richiedere la preventiva autorizzazione del giudice delegato, preceduta dal parere del commissario giudiziale e/o del comitato dei creditori, può fissare procedure determinate, per esempio, la vendita all'asta.

La fonte dei poteri del liquidatore, continua il Tribunale, è solo la sentenza di mologazione (con gli eventuali provvedimenti integrativi o modificativi), si che, in mancanza di diverse disposizioni, il liquidatore è investito di tutti i poteri necessari per la liquidazione dei beni ceduti e la ripartizione del ricavato ai creditori; può compiere atti di straordinaria amministrazione e di alienazione dei beni ceduti senza autorizzazione del GD. Tanto premesso, il Tribunale ha concluso che nel caso di

Corte di Cassazione 14 marzo 2011 n. 5993

specie, poichè nella sentenza di omologazione non era richiesto alcun provvedimento autorizzatorio del GD per l'esecuzione del concordato, il decreto non era da ritenersi soggetto a reclamo, "in quanto lo stesso non rappresentando un elemento costitutivo, del potere attribuito al liquidatore dal Tribunale esaurisce la propria efficacia sul piano dei meri indirizzi forniti dal giudice delegato delle modalità di vendita ritenute più idonee al conseguimento del miglior realizzo nell'interesse della massa concorsuale".

Il Giudice ha concluso pertanto, in consapevole dissenso da altri e diversi orientamenti, negando il potere di giurisdizione esecutiva in capo al GD in relazione alla liquidazione dei beni ceduti.

Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost., MTV srl, già Copmes Sud srl, sulla base di otto motivi.

La controparte non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - La ricorrente, fatta valere ed argomentata in primis l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., con il primo motivo fa valere la violazione della L. Fall., art. 182, per avere il Tribunale ignorato che i poteri del GD sono meramente gestori nell'ambito delle modalità proposte dal debitore concordatario, accettate dai creditori e fissate nella sentenza di omologa, ovvero, nel caso in cui la richiesta di sistemazione del dissesto nulla preveda al riguardo, fissate dal Tribunale e ritenute più idonee nell'interesse dei creditori, a mezzo dei provvedimenti accessori di cui alla L. Fall., art. 182; il GD non può mutare dette modalità, nè ignorare la disciplina fallimentare e le disposizioni del codice di rito, relative al processo di esecuzione, applicabili alla vendita di beni mobili ed immobili del fallimento; nel caso, nel decreto del 17/12/2004 sono state disattese le modalità di liquidazione proposte dal debitore concordatario ed integralmente accolte nella sentenza di omologazione, non sono state rispettate le norme sulla vendita nell'espropriazione forzata ed è stato sacrificato l'interesse della MTV srl e dei creditori in favore del comune di Scafati, creditore chirografario.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., art. 167, comma 1 e art. 168, comma 3: il GD, con il provvedimento impugnato, a diminuzione del prezzo complessivo, ha autorizzato la compensazione "di tutti i crediti sia in privilegio sia in chirografo (inclusa la parte postergata), vantati dal Comune di Scafati nei confronti della procedura stessa", mentre la transazione con il comune non si è perfezionata per il mancato concorso del debitore concordatario ed in carenza di provvedimento giurisdizionale, ed ha costituito diritto di prelazione in favore del comune, del tutto illegittimamente, in pregiudizio degli altri creditori (il credito in chirografo rinunciato è oggetto di giudizio pendente avanti al Tribunale di Nocera Inferiore; pende avanti agli organi del contenzioso tributario il giudizio per l'accertamento dei crediti in privilegio).

2.3.- Con il terzo motivo, MTV s.r.l. denuncia la violazione della L. Fall., art. 167, comma 1: nel concordato preventivo, il debitore concordatario è legittimato per le azioni di accertamento dei crediti ed il Commissario liquidatore ha legittimazione solo per le pretese di ripartizione, per il pagamento delle spese della procedura e per le azioni che possano influire sul riparto dell'attivo; la norma prevede che il liquidatore, quale litisconsorte necessario, si affianchi al debitore concordatario nell'accertamento delle passività: nel caso, la MTV non ha perfezionato alcuna transazione con il comune e nella liquidazione concordataria gli atti del GD non sono provvedimenti giurisdizionali.

2.4.- Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., art. 168, comma 3, per avere il decreto costituito illegittimamente un diritto di prelazione a favore del Comune, in pregiudizio degli altri creditori, non solo per il credito ammesso al chirografo, ma anche per la parte postergata.

2.5.- Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia che la quota prezzo da compensare secondo il

Corte di Cassazione 14 marzo 2011 n. 5993

decreto del GD comprende Euro 434.971,99 di crediti contestati verso il Comune ed Euro 5.656.472 per la penale, non dovuta, avendo MTV adempiuto l'obbligazione di mantenere fermi i livelli occupazionali nel periodo previsto dal contratto, ed inoltre, la domanda di soluzione del Comune deve ritenersi rinunciata.

2.6.- Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 568 c.p.c., per avere il decreto in oggetto, fissando il prezzo in base alla stima D., disatteso il criterio di cui all'art. 15 c.p.c., nella determinazione del valore dell'immobile, stima acriticamente ritenuta più attendibile di quella degli ing. P. e F..

2.7.- Con il settimo motivo, MTV denuncia la violazione dell'art. 573 c.p.c., atteso che, pervenute alla procedura altre due offerte di acquisto, pur in presenza di pluralità di offerte, non è stata indetta la gara.

2.8.- Con l'ultimo motivo, la ricorrente si duole della violazione della L. n. 142 del 1990, art. 55, n. 5, perchè la delibera comunale non menziona l'attestazione della necessaria copertura finanziaria.

3.1.- Va ritenuta l'ammissibilità del ricorso proposto ex art. 111 Cost., dalla MTV s.r.l., per quanto di seguito esposto, alla stregua della valutazione dei motivi sopra indicati sub nn. 1, 2 e 4, mentre è inammissibile il motivo sub 7 (in quanto privo dell'autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato le altre offerte di acquisto), con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.

Ai fini della soluzione della questione, vanno tenuti presenti i contenuti della sentenza di omologazione ed il decreto del GD di cui si tratta.

La sentenza di omologazione, nei contenuti rilevanti ai fini del decidere, come riportata in ricorso dalla M.T.V., fissava "le modalità di liquidazione secondo le disposizioni indicate in parte motiva, rimettendo ogni più precisa eventuale disposizione al giudice delegato", stabilendo che "le alienazioni dei beni saranno effettuate attraverso meccanismi i più idonei a realizzare tendenzialmente le condizioni più vantaggiose per i creditori...Il contenuto del programma concordatario si sostanzia essenzialmente nella offerta di cessione dei beni aziendali per il soddisfacimento delle ragioni creditorie attraverso un piano di liquidazione conforme alle "intese istituzionali" e con il contributo operativo della costituita società "Scafati Produce srl", partecipata dal comune di Scafati, con funzione di vigilanza e di riutilizzazione delle risorse industriali della MTV, in modo da consentire la possibilità di attuare "la vendita del complesso immobiliare, previa costituzione di un condominio industriale, preferendo nella cessione delle singole unità, quelle imprese che si impegnino, quale addendo del prezzo, ad assumere una proporzionale quota di maestranze e, di queste, la maggioranza tra gli ex dipendenti Alcatel; nonchè la possibilità di favorire le imprese che già godono di rapporti di locazione o di affittanza".

Con il provvedimento del 17/12/2004, il GD ha autorizzato la vendita a trattativa privata del complesso industriale sito in (OMISSIS), al prezzo fissato complessivo di Euro 14.391.440,00, "di cui Euro 8.300.000,00 in contanti e la restante parte con rinuncia di tutti i crediti sia in privilegio sia in chirografo, vantati dal Comune di Scafati nei confronti della procedura stessa".

Così disponendo, il GD non si è limitato ad esercitare poteri di carattere meramente ordinatorio, intesi a regolare le modalità di svolgimento della procedura ai fini della mera sorveglianza della gestione da parte del liquidatore, e comunque nell'ambito dei poteri allo stesso attribuiti dalla sentenza di omologa, ma ha assunto determinazioni di carattere spiccatamente decisorio, con l'autorizzare la vendita a trattativa privata, prevedendo altresì che una parte del prezzo venisse assolta con la rinuncia dei crediti vantati dal Comune verso la procedura.

E' di chiara evidenza che, così provvedendo, il GD ha non solo disposto in modo non conforme alle disposizioni in merito dettate dalla sentenza di omologazione del concordato in ordine ai criteri preferenziali, nell'ottica delle finalità perseguite, violando la L. Fall., art. 182, ma, con la previsione dell'imputazione a parte del prezzo della "rinuncia" ai crediti vantati da parte del Comune, trattati pertanto come se fossero stati crediti "accertati" (mentre erano in contestazione sia i crediti

Corte di Cassazione 14 marzo 2011 n. 5993

chirografari che i privilegiati), è pervenuto ad incidere sulla qualificazione dei crediti, trattandoli come privilegiati, con ciò ledendo il principio della par condicio creditorum (e quindi con la violazione della L. Fall., art. 168).

Tanto rilevato, ne consegue il carattere decisorio del decreto del GD e pertanto la ricorribilità ex art. 111 Cost., del provvedimento reso dal Tribunale in sede di reclamo, sulla base dell'orientamento assunto dalle Sezioni unite nella pronuncia 19506/2008, che si è espressa nel senso di ritenere che "i provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione: delle disposizioni della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni ceduti ai creditori, nella misura in cui assolvono ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare, rientrano anch'essi nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva; e che la medesima corrispondenza sussiste anche con riferimento ai successivi decreti emessi dal tribunale a seguito di reclamo, ai quali pure occorre perciò estendere il regime della ricorribilità in cassazione applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 c.p.c., per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili".

Vale solo la pena di ricordare che le S.U. sono pervenute ad affermare tale principio, rilevando che in generale, ed a maggior ragione quando si sia proceduto alla nomina di un commissario liquidatore, con compiti per molti aspetti simili a quelli del curatore fallimentare, "anche la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni è riconducibile ad una più vasta categoria di procedimenti di esecuzione forzata (in senso lato) al pari della procedura fallimentare", non potendosi "mettere in questione la necessità del ricorso al controllo giurisdizionale della legittimità dell'azione esecutiva, quando esso sia sollecitato (dal debitore o dai creditori o da altri soggetti coinvolti nella procedura) al fine di far rilevare eventuali vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo: esattamente come accade nella liquidazione fallimentare o nell'esecuzione individuale, ancorchè in questi ultimi casi i parametri ai quali si deve commisurare la legittimità degli atti esecutivi possano risultare parzialmente diversi".

Da quanto sopra esposto consegue che va ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento reso dal Tribunale in sede di reclamo, e detto provvedimento deve essere cassato, per avere erroneamente ritenuto non reclamabile il decreto del GD, in quanto inteso come privo di ogni valenza decisoria, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2011